

A PROPOSITO DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE NELLA ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE DEI BENI INDIVISI(*)

1. - La imminente entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette ci induce a constatare che avremo in avvenire la medesima lacuna, che era stata ripetutamente lamentata sotto la precedente legge: e cioè la mancanza di una norma che regoli la procedura da seguire nella espropriazione dei beni indivisi. Erano stati fatti voti che in occasione della elaborazione della nuova legge, si rimediasse ad un sì grave inconveniente⁽¹⁾.

Il nuovo legislatore non ha purtroppo tenuto conto di tali voti, talché la perplessità è destinata a perpetuarsi in avvenire. Quale sia la portata pratica del problema è presto detto: basta pensare quante volte l'esattore si trova di fronte ad un debitore di imposte personali, che abbia proprietà di beni indivisi da espropriare. Non è dubbio che l'esattore sia tenuto, ai fini del rimborso a titolo di inesigibilità, a promuovere la espropriazione di tali beni indivisi: lo sancisce testualmente la Normale n. 77 del 1925 al paragrafo 3° della voce «Esecuzioni immobiliare»⁽²⁾.

Un recente decreto del Ministero delle Finanze⁽³⁾ rigettava l'appello di un esattore contro una decisione intendentizia che negava il rimborso «perché l'esattore non aveva promosso la espropriazione di un immobile indiviso». Fra poco torneremo a discorrere di questo decreto, sotto il profilo specifico. Ma una volta posto questo obbligo, quale è la procedura da seguire per espropriare un bene indiviso? Occorre qui delineare anzitutto il sistema della legge processuale ordinaria anche nei suoi precedenti. L'abrogato codice del 1865 inibiva al creditore di espropriare dei beni indivisi (art. 2077 c.c.). Il precedente pertanto doveva promuovere anzitutto

(*) Da «Giurisprudenza italiana», 1960, IV, pp. 47 ss.

(1) BARRABINI, *Proposte per una nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette*, in *L'Esattore*, 1954, pp. 14 ss.

(2) La Normale del 1925 recita: «L'obbligo dell'esperimento della procedura immobiliare sussiste anche nel caso di credito non privilegiato o di immobile indiviso».

(3) D.M.F., 24 novembre 1953, n. 454756, in *L'Esattore*, 1954, p. 132.

to il giudizio divisionale, per cui aveva una legittimazione propria e non *ex persona debitoris*⁽⁴⁾, e poi poteva espropriare i beni attribuiti al debitore. Il nuovo codice di procedura del 1940 ha radicalmente innovato nella materia: si leggano gli artt. 599-601 codice di rito vigente. È ammessa la espropriazione di beni indivisi. Il creditore può pignorare e poi dà avviso ai comproprietari, loro ingiungendo di non lasciare separare la quota del debitore (art. 599 c.p.c.). Il seguito è lasciato al potere decidente del giudice d'esecuzione. È il giudice d'esecuzione, che convocate le parti, delibererà sulla separazione (ove questa sia possibile) ed altrimenti deciderà se vendere la quota indivisa o se debba procedersi alla preventiva divisione. In questo caso egli medesimo, se competente, istruirà la causa di divisione ed altrimenti rimetterà le parti al giudice competente (art. 600 c.p.c.).

Una volta compiuta la divisione, la esecuzione si svolgerà, previa eventuale riassunzione avanti il giudice d'esecuzione, sulla parte attribuita al debitore ed andrà avanti fino alla vendita (art. 601 c.p.c.). La più rimarchevole differenza dunque tra il vecchio ed il nuovo sistema consiste in questo: il creditore ha perso la legittimazione *ex se* ad instaurare il giudizio divisionale in via autonoma; quest'ultimo si svolge, come incidente del procedimento esecutivo e sempre che il giudice relativo lo disponga, a preferenza di vendere la quota indivisa. Vediamo ora quale sia il sistema della legge esattoriale: abbiamo detto che né il T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, né quello di imminente applicazione, dicono assolutamente nulla a proposito della espropriazione dei beni indivisi. Il problema pertanto è questo: l'esattore dovrà ricorrere al giudice d'esecuzione e, quindi provocata la comparizione delle parti, attendere che egli decida se vendere la quota indivisa od invece ordinare la divisione, con la relativa rimessione al giudice competente? Od invece l'esattore dovrà instaurare il giudizio divisionale in via preventiva ed autonoma ed in tale caso lo si considererà investito di quella legittimazione *ex se*, che nella procedura ordinaria è andata perduta col nuovo sistema?

Il problema, da quel che fra poco si dirà, è estremamente complesso ed irto di difficoltà di ogni genere.

2. - Cominciamo a vedere quali erano le questioni che venivano dibattute sotto l'impero dell'abrogato T.U. 17 ottobre 1922, n. 1041. Vale la pena di osservare che, sinché era in vigore l'art. 2077 c.c. 1865, non v'era

(4) Corte d'App. Milano, 24 febbraio 1874, Marabelli c. Collegio Ghislieri, in *Raccolta completa della Giurisprudenza sul Codice Civile*, Milano, 1938, vol. X, art. 2077 c.c.

altra prospettiva se non quella di instaurare un giudizio divisionale, in via autonoma, per il ch  si riconosceva al creditore una legittimazione *ex se*. Ci  valeva per il privato creditore, e per l'esattore, nel silenzio di alcuna disposizione diversa al riguardo.

Ci si chiedeva tuttavia⁽⁵⁾: come pu  l'esattore cautelarsi di fronte ad atti dispositivi della quota indivisa da parte del debitore o ad iscrizioni ipotecarie, compiuti *medio tempore*, intanto che il giudizio divisionale si celebra? La gravit  della lacuna, sul punto non ha bisogno di alcun commento. Fu prospettata la trascrizione dell'avviso di mora, che venne ritenuto equipollente del precetto immobiliare⁽⁶⁾. Il rimedio, prospettato per altro in termini dubitativi, non poteva non indurre serie perplessit  dal momento che era assai a dubitarsi sulla equivalenza tra l'avviso di mora e il precetto immobiliare.

Nessuna norma contemplava la trascrizione di tale avviso e per altro la esecuzione immobiliare non cominciava con esso, ma bens  con l'avviso d'asta.

Una volta, per , entrato in vigore il codice di rito del 1940, il quale — come si   detto — ha radicalmente innovato la materia, ci si   posti il problema circa la procedura da seguire per espropriare dei beni indivisi.

Il decreto del Ministero delle Finanze di cui si   sopra parlato, sembra risolvere il problema nel senso che l'esattore adisca il giudice competente per la divisione in via diretta ed autonoma e poi, a divisione avvenuta, espropri, col rito fiscale. Una tale soluzione, peraltro pi  accennata che espressamente enunciata, implica la soluzione di seri problemi, poich  trascura di motivare sul punto della perdita della legittimazione *ex se* del creditore a promuovere il giudizio divisionale *ex art. 2077 c.c. 1865*⁽⁷⁾.

Siffatta legittimazione dovrebbe considerarsi sopravvivere a favore dell'esattore, in via del tutto eccezionale e si dovrebbe attribuire alla Normale del 1925 un significato del tutto estensivo e pregnante, quale indubbiamente essa all'origine non aveva. Il problema della cautela di fronte ad atti dispositivi del debitore acquisterebbe poi una particolare ampiezza e gravit , dal momento che il nuovo codice di rito ha soppresso la figura del precetto immobiliare. Non   il caso di parlare di trascrizione quindi dell'avviso di mora, sia pure in via di rimedio, perch  una tale proposta sarebbe a considerarsi del tutto fuori del comune. L'esattore finirebbe cos  per rimanere privo di qualunque garanzia di fronte al debito-

⁽⁵⁾ SANTOMAURO, in *L'Esattore delle imposte dirette*, Bari, 1930, III, p. 46.

⁽⁶⁾ *Aut. ult. cit.*, che per , ammessa la equipollenza, dubitava del rimedio, data la carenza di una norma che contemplasse la trascrizione dell'avviso di mora.

⁽⁷⁾ CICU, *Divisione ereditaria*, Milano, 1947, p. 68.

re, mentre si compie il giudizio di divisione. Il che — è inutile dire — non può approvarsi in alcuna guisa. Un autore, di recente ha sostenuto⁽⁸⁾ che invece debbano coordinarsi le norme del rito fiscale con quelle del rito ordinario di cui agli artt. 599 e ss. c.p.c. Questo scritto è partito dalla esatta considerazione che la divisione ha luogo solo *jussu judicis*. E ciò contraddistingue la nuova procedura ordinaria rispetto a quella prevista dall'art. 2077 c.c. 1865. Si è pertanto sostenuto che l'esattore debba procedere al pignoramento ordinario o fiscale, a sua scelta; quindi, una volta notificato l'avviso agli altri comproprietari, *ex art.* 599, 2° comma, c.p.c.; con lo stesso avviso e con atto separato, l'esattore dovrà, poi, a sensi del citato art. 180, 2° comma, disposizioni di attuazione al c.p.c., invitare gli interessati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione ordinaria (e cioè per i mobili il pretore e per gli immobili il Tribunale) per sentire dare i provvedimenti indicati nell'art. 600⁽⁹⁾. Ancora un altro autore⁽¹⁰⁾ ha sostenuto la tesi più radicale che la esecuzione fiscale non trovi applicazione, laddove ci si trovi di fronte a beni indivisi, e debba ricorrersi alle norme dettate per la procedura ordinaria.

Mi sia consentito, a questo punto, esprimere il mio più aperto dissenso da quest'ultima opinione, pur sotto l'impero dell'abrogato T.U. 17 ottobre 1922, n. 1041.

Ritenere che la esecuzione fiscale non operi, laddove ci siano dei beni indivisi, è una tesi che non è confortata da alcuna disposizione e palesemente arbitraria. Essa sovverte l'intero sistema accordato dalla legge all'esattore, per riscuotere le imposte. Nessuna eccezione all'applicazione della esecuzione esattoriale è contemplata ed il pubblico interesse, in relazione al quale è stata dettata, sussiste così per il caso di beni singoli come i beni indivisi.

Non concordo neppure, e sempre a proposito dell'abrogato T.U. 17 ottobre 1922, con la precedente soluzione prospettata e che vorrebbe che l'esattore, una volta pignorato con la procedura normale o con quella fiscale, inviti gli interessati direttamente avanti il giudice della esecuzione ordinaria, per sentire adottare i provvedimenti *ex art.* 600 (e cioè per gli

(8) L. PIERANTONIO, in *L'Esattore*, 1954, pp. 255 ss. Che il processo esecutivo tributario vada integrato col codice di procedura civile come diritto comune, è stato sostenuto con molta lucidità dall'ALLORIO, in *Diritto processuale tributario*, Torino, 1953, 920, p. 111, laddove scrive: «Le norme speciali sono dettate con una serie continua di deroghe, sia pure profonde e gravi, al diritto processuale civile profilato come diritto comune. Anche a prescindere dai rinvii espressi, tutta la compagine della legge speciale si rivela lacunosa e bisognosa di integrazione per quella via».

(9) L. PIETRANTONIO, *op. cit.*, p. 260 e nota n. 15.

(10) F. ALESSIO, in *L'Esattore*, 1956, pp. 309 ss.

immobili avanti il Tribunale). Mi pare che non possa ammettersi, secondo la più autorevole dottrina⁽¹¹⁾, la possibilità da parte dell'esattore di ricorrere a sua scelta, al processo esecutivo ordinario, o a quello fiscale. L'esattore è sempre tenuto a seguire la esecuzione fiscale, le cui norme vanno all'occorrenza integrate da quelle ordinarie, ma senza che ciò significhi che la esecuzione non resti quella e cioè una esecuzione fiscale. Anche però a volere seguire il Pietrantonio laddove sostiene che l'esattore possa in via facoltativa optare per la esecuzione fiscale, non vedo come possa ammettersi che, fatta questa scelta, il giudice chiamato a dare i provvedimenti *ex art. 600 c.p.c.*, sia quello ordinario: e cioè il pretore per i mobili e il Tribunale per gli immobili. È noto che, nella esecuzione fiscale, il pretore è competente anche per gli immobili. Né vedo come l'esattore, trascritto e notificato l'avviso d'asta, che conteneva la designazione del pretore, quale giudice d'esecuzione per gli immobili, potesse poi convocare le parti davanti al Tribunale, quale altro giudice d'esecuzione, per sentire provvedere *ex art. 600 c.p.c.* Ne deriverebbe un conflitto di competenza e di attività, che dimostra la insostenibilità del partito.

A questo punto restava però il più grave problema da risolversi, date le regole speciali del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, secondo le quali si svolgeva la esecuzione fiscale. Sia nella esecuzione esattoriale mobiliare che immobiliare (beni indivisi possono essere infatti, sia mobili che immobili), l'intervento del giudice d'esecuzione era previsto in determinati momenti⁽¹²⁾. In quella mobiliare chi pignora e vende è l'esattore. Il giudice d'esecuzione e cioè il pretore (artt. 33-40-63 T.U. cit.) interveniva solo in sede di riparto e per la eventuale opposizione alla esecuzione. Nella esecuzione immobiliare esattoriale, manca addirittura il pignoramento: essa cominciava con la trascrizione dell'avviso d'asta. In definitiva l'esattore, come primo atto della esecuzione, fissava addirittura il giorno della vendita che sarebbe stata tenuta dal pretore (art. 44 T.U. cit.). Il giudice d'esecuzione in definitiva interveniva solo in tale momento per vendere.

Di qui ponevasi la questione: come può il giudice d'esecuzione fiscale dare i provvedimenti preparatori *ex art. 599* e seguenti se egli interviene solo in tali momenti e cioè in uno stadio assai avanzato dell'esecuzione? Per stare poi alla esecuzione immobiliare fiscale, come può l'esattore

(¹¹) E. ALLORIO, *op. cit.*, n. 21, p. 114; *contra*: SCANDALE, *La riscossione delle imposte dirette*, pp. 326-327, il quale ammette l'esperibilità della procedura ordinaria da parte dell'esattore, nel caso in cui trattasi di sopperire a lacune della disciplina fiscale.

(¹²) Per l'obiezione circa la carenza del giudice d'esecuzione, veggasi PICOZZI, *La Normale ministeriale del 1925*, Roma, 1927, il quale però non propone alcuna soluzione e si limita a dire che tale mancanza crea incertezze.

provocare la comparizione degli interessati avanti il giudice dell'esecuzione, perché adottati i provvedimenti *ex artt.* 599 e ss., se come primo atto egli fissa addirittura il giorno della vendita? Questi interrogativi erano evidentemente alla base delle opinioni, dianzi viste e non condivise.

A mio sommo avviso, sotto l'impero dell'abrogato T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, la soluzione migliore era quella di non discostarsi dal sistema e di tenere ferma la competenza del giudice speciale.

Nella esecuzione mobiliare di beni indivisi, una volta compiuto il pignoramento, l'esattore avrebbe dovuto adire il giudice speciale (e cioè il pretore), previa convocazione degli interessati, per sentire adottare i provvedimenti *ex art.* 599 e ss. c.p.c. È indubbiamente vero che la legge non contempla l'intervento del giudice d'esecuzione, se non a vendita avvenuta ed in fase di riparto (art. 40 T.U. cit.). È però anche vero che l'esistenza di un tale giudice speciale per la esecuzione, per tutto il corso del giudizio era a ritenersi innegabile: la migliore dimostrazione è del resto offerta dal fatto che una eventuale opposizione di terzo, andava proposta a lui in qualunque stadio del procedimento esecutivo (art. 63 T.U. cit.). La circostanza che, per ragioni di speditezza, si ritenesse di ridurre al minimo l'intervento del giudice, concentrando il massimo dei poteri nell'esattore procedente, non significa che quando sorga (come nella espropriazione di beni indivisi) la necessità del ricorso al giudice ciò non fosse possibile ed un tale giudice non esistesse.

Nella esecuzione immobiliare di beni indivisi, l'esattore avrebbe dovuto — a mio avviso — compiere il pignoramento nelle forme ordinarie e quindi adempiere ai successivi incombeni, convocando gli interessati avanti il pretore quale giudice speciale dell'esecuzione. Quindi una volta compiute le operazioni di divisione, l'esattore avrebbe dovuto fare l'avviso d'asta, notificarlo e pubblicarlo, sui beni attribuiti al debitore: naturalmente chi avrebbe presieduto alla vendita era il pretore. La circostanza che il T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, contemplasse l'avviso d'asta quale atto introduttivo dell'esecuzione era una difficoltà oggettivamente superabile. La disposizione, anche qui dettata all'evidente fine di accentuare la speditezza dell'esecuzione fiscale, aveva per suo necessario presupposto che si potesse disporre *illico et immediate* la vendita. Ma quando ciò non era possibile, in quanto dovevasi compiere un'attività riservata ad un giudice quale quella di disporre la vendita della quota indivisa od ordinare la divisione e quindi compiere la relativa procedura, è evidente che non potevasi eseguire il pignoramento con la forma abituale dell'avviso d'asta. In questo caso cioè — a mio avviso — doveva eseguirsi il pignoramento nelle forme dell'art. 555 c.p.c. ad opera dell'esattore; doveva considerarsi inalterata la competenza del giudice speciale e cioè del pretore; non si sarebbero applicate le norme *ex art.* 557 e seguenti codice di rito, e gli

adempimenti *ex art.* 599, 2° comma, 600 c.p.c. trovavano la loro attuazione. La esecuzione fiscale restava cioè tale e quale; il pignoramento restava un pignoramento esattoriale, e non ordinario; il pretore restava il giudice competente per l'esecuzione. Non trattavasi di abbandonare le norme fiscali e di ricorrere alla procedura ordinaria, ma solo di ricorrere in via integrativa ad una norma ordinaria, relativamente alla forma di un atto, quale norma ricetta nell'ambito del sistema fiscale onde colmare la lacuna⁽¹³⁾.

Né la circostanza che la procedura fiscale contemplasse l'intervento del pretore solo per vendere, escludeva un suo intervento anticipato e cioè quando non potevasi disporre la vendita, senza un'attività preparatoria. La circostanza che, per esempio, nell'espropriazione presso terzi, laddove un'attività preparatoria sussistesse ed occorresse, si ricorreva anticipatamente al giudice per la dichiarazione del terzo, doveva considerarsi un argomento probante⁽¹⁴⁾.

Naturalmente la norma *ex art.* 601 c.p.c. non doveva considerarsi applicabile, perché dettata esclusivamente per la procedura ordinaria e non compatibile col sistema di quella fiscale. Naturalmente non eravi bisogno di trascrivere l'avviso d'asta, perché era già avvenuta la trascrizione del pignoramento.

3. - Ed ora vediamo quale sia la soluzione da adottarsi sotto l'impero del nuovo T.U. 29 gennaio 1958, di imminente applicazione, relativamente al quesito «quale sia la procedura che l'esattore deve seguire per espropriare dei beni indivisi». Occorre tenere fermo il rilievo, fatto all'inizio, e cioè che è sommamente deplorabile che debba intervenire l'opera dell'interprete a così breve distanza dalla elaborazione del nuovo Testo Unico e quasi prima ancora che entri in vigore. I problemi esposti sopra e che si affacciavano sotto l'impero dell'abrogato T.U. 19 ottobre 1922, n. 1401, si ripropongono tali e quali, ciò per due motivi:

a) nessuna norma specifica dice quale procedura debba essere seguita nell'espropriazione di beni indivisi;

b) le strutture dell'esecuzione fiscale, quale disciplinata dal T.U. 19 ottobre 1922, n. 1401, sono rimaste pressoché immutate. A mente dell'art. 202 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, «la vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria». Nell'esecuzione mobiliare, chi pignora e vende è dunque l'esattore.

⁽¹³⁾ ALLORIO, *op. cit.*, n. 20, p. 111 citata.

⁽¹⁴⁾ ALLORIO, *op. cit.*, n. 172, p. 571.

CAPITOLO SECONDO

L'esecuzione immobiliare comincia con la trascrizione dell'avviso di vendita (art. 233 T.U. vigente) che contiene: a) oltre alla generalità del debitore ed alla descrizione degli immobili, «il giorno, l'ora ed il luogo del 1°, del 2° e del 3° incanto⁽¹⁵⁾... il prezzo base dell'incanto... la misura minima da apportare alle offerte, ecc.».

Nel nuovo Testo Unico l'incanto immobiliare non è neppure presieduto dal pretore, come al tempo dell'art. 51 T.U. abrogato. Chi vende è l'esattore *ex art.* 202 cit. Questa innovazione sembrerebbe aggravare le perplessità, che si ponevano in precedenza, data appunto la devoluzione all'esattore dell'incarico di vendere direttamente «senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria».

È però da ritenersi che la soluzione prospettata, poco sopra, al tempo dell'abrogato Testo Unico, debba nuovamente accogliersi ed esce rafforzata dai seguenti argomenti:

1° L'art. 200 (2° comma) del nuovo Testo Unico prevede espressamente che il «procedimento di espropriazione forzata, salvo diversamente disposto, è disciplinato dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile». Il terzo comma del citato art. 200 soggiunge che «le attribuzioni spettanti, secondo le norme richiamate dal comma precedente, al giudice d'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono espletate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali». Né conta che l'espropriazione immobiliare cominci con la trascrizione dell'avviso d'asta, a mente dell'art. 232 T.U. cit. Occorre qui osservare che detta norma mantiene il pignoramento alla base dell'esecuzione immobiliare. Solamente il citato art. 232 T.U. vigente, per ragioni fin troppo ovvie di speditezza, sancisce che «il pignoramento si esegue mediante... la trascrizione dell'avviso d'asta».

Naturalmente una tale forma speciale di pignorare gli immobili, vale fin tanto che essa sia compatibile con la procedura da seguire per espropriare dei beni. Essa sarà la forma abituale e normale per pignorare quegli immobili, che si possano vendere senza alcuna attività preparatoria, di competenza del giudice d'esecuzione *ex art.* 599 ss., c.p.c.

Ma laddove essa, come in questo caso, sia inconciliabile con la procedura da seguire, occorrerà pignorare nelle forme *ex art.* 555 codice di rito, espressamente richiamate dall'art. 200, 2° comma, Testo Unico vigente.

(¹⁵) Rilevo una contraddizione tra l'art. 233 T.U. vigente laddove contempla che l'esattore debba fissare anche la data del terzo incanto e l'art. 237, 2° comma, il quale propone che il terzo incanto possa tenersi solo dopo autorizzazione dell'Intendenza di finanza. Come può l'esattore fissare il terzo incanto, con l'avviso d'asta, quando esso allo stato non è consentito ed occorre che l'Intendente, esaurito negativamente il secondo incanto, autorizzi espressamente tale incanto?

Il pretore, disposta la comparizione delle parti, ove ritenga che si debba dividere, rimetterà ovviamente le parti avanti il giudice competente per la divisione, per il ch  egli — data la sua fisionomia — non sar  mai competente. Una volta che si sia diviso, l'esattore non ha bisogno di riassumere l'esecuzione avanti il pretore, perch  vender  egli stesso *ex art. 202 T.U. cit.* Una tale conclusione non   contrastabile col rilievo che il Pretore   un giudice speciale, mentre nell'espropriazione di beni indivisi vengono in rilievo anche i diritti di terzi comproprietari alla cui tutela   preordinato il giudice ordinario.

L'art. 600 c.p.c. sancisce che la divisione deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione, anche se i terzi ovviamente sono ad essa estranei. Nel nostro caso tale giudice   il Pretore. Questi rimetter  la causa divisoriale al giudice ordinario competente per essa, proprio perch  tale giudizio di divisione si celebri con il rispetto di tutte le forme ed i diritti che competano ai comproprietari.

2^o La conclusione dianzi sostenuta che, nell'espropriazione di beni indivisi, occorra provocare la comparizione avanti il pretore, quale giudice d'esecuzione, e questi poi adottati i provvedimenti *ex art. 600 c.p.c.*, si rafforza anche alla stregua delle norme *ex art. 223, 3^o comma, 224, 234 T.U. vigente.*

Queste norme prevedono il ricorso al pretore, prima che l'incanto si tenga, sia per anticiparlo, sia per compiere forme di pubblicit .

Si tratta di una innovazione del nuovo Testo Unico.

La obiezione, formulata sotto l'abrogata legge, che non era adibile il giudice dell'esecuzione speciale *ex art. 600 codice di rito*, perch  non era prevista la possibilit  di ricorrere a questi prima della fase di riparto (in sede mobiliare) e prima della vendita (in sede immobiliare) deve ritenersi venuta meno.

Le norme suindicate stanno ad affermare che un giudice competente per l'esecuzione, e cio  il pretore, c'  durante il corso dell'esecuzione, anche se l'esecuzione fiscale necessariamente limita le occasioni del suo intervento. Naturalmente, se per atti di natura preparatoria di cos  scarsa importanza come quelli previsti,   contemplato il ricorso al giudice speciale di esecuzione, nessun ostacolo sussiste perch  si ricorra ad esso *ex art. 600 codice di rito* in relazione all'art. 200 T.U. vigente, per atti di natura preparatoria tanto importanti come quelli ivi sanciti.